



ORDINANZA n. 45...del 16-01-2022

prot. 8614 del 16-01-2022.

COMUNE DI TIVOLI

OGGETTO: ordinanza sindacale n. 242 del 09/07/2021 recante "Disposizioni regolanti le attività commerciali di qualsivoglia natura sull'interterritorio del Comune di Tivoli: Divieto di commercializzazione ed utilizzo di materiali in plastica monouso non compostabili".  
Modifica.

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute sono valori universali da perseguire nonché obiettivi primari da raggiungere;
- l'abbandono e la dispersione dei rifiuti plastici danneggiano l'ambiente, creando danni economici in settori come il turismo, la balneabilità termale e la produzione industriale e possono incidere sulla salute animale ed umana attraverso la catena alimentare;
- il crescente utilizzo della plastica per un' ampia gamma di applicazioni di breve durata dà luogo a grandi quantità di rifiuti. Gli oggetti di plastica monouso sono, infatti, un'importante fonte di dispersione di questo materiale nell'ambiente e rappresentano una parte rilevante dei rifiuti fluviali: sacchetti, contenitori da asporto, piatti, bicchieri, posate, cotton fioc, bottiglie;
- le Istituzioni pubbliche sono chiamate ad avviare campagne di sensibilizzazione, ad adottare misure volte a preservare la dispersione dei rifiuti nell'ambiente nonché alla valorizzazione e all'introduzione di sistemi integrati volti a favorire il massimo recupero di materia e risorse;

VISTA la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTA la Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTA la Direttiva (UE) 904/2019 in merito alle necessità di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente ed alla progressiva riduzione in commercio degli oggetti in plastica monouso;

CONSIDERATO il particolare pregio storico e architettonico del centro medievale e storico della Città di Tivoli sensibilmente caratterizzato da vocazione naturalistica e da forte presenza di risorsa fluviale quali cascate di Villa Gregoriana, lungofiume Aniene, Sito Patrimonio UNESCO

di Villa d'Este che negli anni recenti è stato sottoposto a chiusura per due volte dall'Autorità Sanitaria a causa dell'indice di inquinamento delle acque nelle fontane superiore al massimo consentito nonostante l'apposito depuratore sul canale adduttore dal fiume Aniene;

CONSIDERATA la unicità del patrimonio archeologico e la bellezza a forte caratterizzazione acquee e naturalistica nel Canopo e nel Teatro Marittimo in seno al Sito



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità





Patrimonio UNESCO di Villa Adriana;

COMUNE DI TIVOLI

CONSIDERATA la particolare rilevanza sanitaria e turistica della risorsa termale e delle sue  
della società sub concessionaria e la necessità di preservazione anche a fini economici di tale  
vocazione a partire dal quartiere di Tivoli Terme;

CONSIDERATA l'eccezionale rilevanza storica e funzionale degli impianti di produzione  
idroelettrica del tratto tiburtino del fiume Aniene;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per  
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse  
naturali);

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e in particolare:

art. 8

*"La Regione persegue l'obiettivo dello sviluppo economico e del miglioramento della qualità  
della vita della popolazione secondo criteri di compatibilità ecologica e di agricoltura  
sostenibile, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive  
comunità. Riconosce il mercato e la concorrenza e prevede l'intervento pubblico in tutti i  
casi e le situazioni in cui l'iniziativa privata non sia in grado di fornire adeguate prestazioni  
di interesse generale."*

art. 9,

la Regione Lazio

*"1 valorizza l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio naturale in ogni sua specificità e  
diversità biologica e promuove la salvaguardia dei diritti degli animali previsti dalle  
convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.*

*2. Nel rispetto delle norme di tutela, valorizza altresì il patrimonio culturale, artistico e  
monumentale, salvaguardando, in particolare, i nuclei architettonici originari e l'assetto  
storico dei centri cittadini.*

*3. Promuove la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità  
locali."*

PRESO ATTO che l'impatto che può derivare dai rifiuti in plastica abbandonati sul territorio  
comunale in aree di pregio o in ambienti fluviali, nonché galleggianti sugli stessi corsi  
d'acqua, determina conseguenze negative di vario tipo, quali ad esempio:

- impatto ecologico - con effetti letali o sub letali su piante, animali e persone,  
mediante intrappolamento, danni fisici, accumulo di sostanze chimiche attraverso  
l'ingestione delle plastiche;
- impatto economico per concreti effetti di riduzione del turismo "sostenibile" e non, con  
frequenti ammassamenti di rifiuti plastici, in particolare, nel centralissimo bacino  
fluviale di  
S. Giovanni e sotto le arcate romane del Ponte Lucano a Villa Adriana;
- impatto economico sui costi della indispensabile funzionalità degli impianti di



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Palazzo San Bernardino - Piazza del Governo, 1 - 00019 TIVOLI (Roma) - Tel. 0774 4531 - Fax 0774 317112 - [www.comune.tivoli.rm.it](http://www.comune.tivoli.rm.it) - [info@pec.comune.tivoli.rm.it](mailto:info@pec.comune.tivoli.rm.it)





COMUNE DI TIVOLI

IL SINDACO

produzione di energia idroelettrica dell'Acquoria di Tivoli, primi in Italia fin dal 1886;  
- costi diffusi di pulizia e sanificazione;

impatto sociale:

riduzione del valore estetico e dell'uso pubblico dell'ambiente :

PRESO ATTO che l'Unione Europea stima che la quasi totalità dei rifiuti presenti in mare siano plastiche e che, di queste, oltre la metà siano plastiche monouso;

PRESO ATTO che tra gli oggetti maggiormente presenti nelle acque marine, recettori finali di quelle interne e fluviali, risultano bottiglie e tappi; posate e cannucce; imballaggi e contenitori di detersivi e prodotti per la casa, nonché contenitori di cibo, tazze e bicchieri, mozziconi di sigaretta;

PRESO ATTO che il problema della gestione dei rifiuti, del loro recupero e riciclo in un'ottica di economia circolare nonché, nello specifico del problema dei rifiuti fluviali e quindi marini, necessita di interventi e misure integrate che la Regione Lazio sta affrontando attraverso apposite normative, piani e programmi, nonché iniziative pilota;

CONSIDERATO che il Comune di Tivoli, in virtù della sua vocazione turistica legata alle bellezze storiche, archeologiche intrecciate a quelle naturalistiche, vuole contribuire attivamente alla riduzione dei rifiuti che inquinano l'ambiente e si riversano nel fiume Aniene, nonché nelle aree balneabili in zona termale e negli affioramenti di falda, con gravissimi danni per l'ecosistema.

CONSIDERATO CHE la produzione dei rifiuti nel Comune di Tivoli è stata nel 2019 di 23.697,00 tonnellate con raccolta differenziata del 75,20% e nel 2020 di 22.945,00 tonnellate con raccolta differenziata del 78% : nonostante i progressi fatti la produzione dei rifiuti in plastica non diminuisce in modo definitivo, anche se la percentuale di raccolta differenziata, come sopra evidenziato, rappresenta un dato significativamente positivo. La plastica non differenziata (ossia presente nella parte indifferenziata dei rifiuti) e quella abbandonata indiscriminatamente costituiscono volumi di plastiche difficilmente quantificabili, ma facilmente visibili e soprattutto nocive per la salute e l'ambiente. In ossequio al principio di ridurre, riciclare e riutilizzare, è compito delle Istituzioni Pubbliche attivarsi al fine di ridurre la quantità di rifiuti secchi indifferenziati, ridurre al minimo l'utilizzo di qualsiasi prodotto monouso in plastica e garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute.

In tale ottica, l'Amministrazione Comunale di Tivoli si prefigge le seguenti finalità:

- ridurre la produzione di rifiuti plastici;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, in particolare derivanti dal petrolio, favorendo l'utilizzo di materie prime compostabili e pienamente compatibili con le attività di raccolta differenziata delle sostanze umide domestiche e commerciali;
- salvaguardare l'ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza;
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;



*Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità*

Palazzo San Bernardino - Piazza del Governo, 1 - 00019 TIVOLI (Roma) - Tel. 0774 4531 - Fax 0774 317112 - [www.comune.tivoli.rm.it](http://www.comune.tivoli.rm.it) - [info@pec.comune.tivoli.rm.it](mailto:info@pec.comune.tivoli.rm.it)



RITENUTO opportuno assumere le iniziative finalizzate anche alla riduzione del fenomeno del "marine litter", che proprio nel Mediterraneo avanza minaccioso in quanto i rifiuti galleggianti nel fiume Aniene confluenti nel Tevere, e perciò nel mare, sono soprattutto di materiale plastico, spesso usa e getta; fenomeno che, ancora più negativamente, finisce per accadere, nel ciclo alimentare di animali e persone, microparticelle di origine plastica;

RITENUTO pertanto necessario assumere le iniziative più opportune, finalizzate alla riduzione dell'utilizzo di plastiche monouso, disciplinando, con la presente, le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere nel territorio tiburtino storicamente a vocazione turistica e produttiva;

DATO ATTO che si rendono necessarie misure urgenti per minimizzare la produzione di rifiuti ed delle tanto acclamate potenzialità da parte degli stessi, di causare danni alla fruizione delle bellezze paesaggistiche, agli ecosistemi fluviali dell'Aniene e del suo bacino recapitanti in quelli marini nonché alla flora e alla fauna in essi vivente;

DATO ATTO che la riduzione a monte dei rifiuti è prioritaria per questa Amministrazione, oltre che segno di civiltà;

TENUTO CONTO della comune considerazione avuta con le associazioni tiburtine degli operatori commerciali ed imprenditoriali e della positiva condivisione, nonché del fattivo contributo all'iniziativa di ridurre drasticamente l'utilizzo delle plastiche, come misura necessaria per la tutela dell'ambiente, della salute umana, dell'ecosistema e dell'economia del territorio.

RICHIAMATE le numerose iniziative in materia di "Lazio Plastic Free" e "Tivoli Miniera Urbana Plastic Free" volte alla riduzione, recupero, riciclo, rigenerazione e riuso dei materiali con l'obiettivo di contrastare l'emergenza mondiale rappresentata dall'inquinamento da plastica;

CONSIDERATO che:

- ~ con ordinanza sindacale n. 242 del 09/07/2021 sono state dettate disposizioni regolanti il divieto di commercializzazione ed utilizzo di materiali in plastica monouso non compostabili sul territorio comunale, disposizioni in vigore dal 01/01/2022;
- ~ dopo l'adozione dell'ordinanza n. 242 del 09/07/2021 e prima della sua entrata in vigore, è stato approvato il D.Lgs. 196 dell' 08/11/2021, pubblicato sulla G.U. del 30/11/2021, con il quale lo Stato Italiano ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
- ~ le disposizioni nazionali sono entrate in vigore a far data dal 14/01/2022;
- ~ la Commissione Europea ha inviato all'Italia in data 16/12/2021 un parere circostanziato con osservazioni critiche su alcune norme nazionali relative al bando della plastica monouso;

RITENUTO OPPORTUNO, considerata l'entrata in vigore del D.Lgs. 196/2021 e nelle more



COMUNE DI TIVOLI

IL SINDACO

alle decisioni del legislatore nazionale a seguito della ricezione del parere contrario della Commissione Europea, modificare l'ordinanza n. 242 del 06/07/2021 individuando come di seguito le misure ritenute legittime ed idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, secondo le quali gli esercenti delle attività commerciali e non commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande operanti sull'intero territorio del Comune di Tivoli:

- non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non compostabile;
- potranno distribuire per utilizzo e asporto agli acquirenti, posate, piatti, cannuce, sacchetti monouso, aste per palloncini e simili, esclusivamente in materiale lignocellulosico, carta/cartoncino e/o compostabile;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni "Codice dell'Ambiente";

VISTA la legge di delegazione europea n. 53 del 22 aprile 2021;

VISTA la norma UNI 13432/2002 relativa ai requisiti per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio;

VISTO il D.Lgs. 196 dell' 08/11/2021;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs n°267/2000;

### ORDINA

al fine di far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti e al fine di ridurre la produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:

- gli esercenti, anche in forma itinerante, nel territorio comunale di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e/o bevande non possono distribuire ai clientisacchetti da asporto monouso in materiale non compostabile;
- i titolari di attività di ristorazione(quali mense scolastiche pubbliche e private, bar, ristoranti, pizzerie, pub, stabilimenti termo -balneari e attività similari), aventi, in generale, quali finalità la somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma itinerante, e i titolari di attivitàalberghiere (inclusi bed&breakfast, case vacanze e campeggi) non possono distribuire piatti, posate, cannuce, mescolatori di bevande monouso in materiale non compostabile
- gli esercizi commerciali tutti, anche in forma itinerante, non potranno vendere sacchetti da asporto, piatti, posate, cannuce, cotton fioc, mescolatori di bevande in materiale monouso in plastica, e comunque in materiale non compostabile;
- i commercianti, i privati, le associazioni e gli enti in occasione di feste pubbliche, sagre, manifestazioni, potranno distribuire piatti, posate, cannuce e sacchetti monouso da asporto esclusivamente in materiale compostabile;
- coloro che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza faranno acquisti di ogni genere in esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di bevande e/o alimenti ubicati nel territorio comunale, hanno l'obbligo di utilizzare per l'asporto dei prodotti acquistati, sacchetti esclusivamente in carta o altro materiale



*Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità*





compostabile, ovvero borse riutilizzabili in stoffa o in tessuto.

COMUNE DI TIVOLI  
IL SINDACO

Quanto al divieto di commercializzazione di bevande in bottiglie monouso in plastica, PET (polietilene tereftalato) e PLA (acido polilattico), bicchieri di plastica ed obbligo utilizzo di contenitori ed imballaggi compostabili sul territorio comunale si provvederà dopo le decisioni dello Stato Italiano sui rilievi mossi dalla Commissione Europea sui contenuti del D.Lgs. 196/2021.

#### AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 500,00 (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000).

Il trasgressore che incorra per più di due volte nella violazione della presente ordinanza nell'arco di sei mesi, oltre ad avere irrogata la sanzione amministrativa nella misura massima, potrà essere punito anche con la sospensione temporanea dell'attività commerciale di vendita per almeno tre giorni;

#### DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo on line dell'ente, nonché il suo inserimento in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell'Ente;

il comando di polizia locale e tutte le forze di polizia operanti nel territorio comunale provvederanno a far osservare la presente ordinanza e ad applicare le sanzioni previste a carico dei trasgressori.

#### AVVISA

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Con richiesta di divulgare la presente Ordinanza tra gli operatori economici e commerciali e organizzazioni di categoria di questo territorio comunale

Tivoli, 14/02/2022

Il Sindaco  
Giuseppe Proietti

